

RIPRODUZIONE A STAMPA DEGLI ARTICOLI T.U.L.P.S. 18 - 6 - 1931, N. 773 E RELATIVO REGOLAMENTO

DA TENERE ESPOSTA AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ART.180 DEL REGOLAMENTO T.U.L.P.S.

Art. 96

(abrogato art. 1, legge 14/10/1974, nr. 524)

Art. 97

(abrogato art. 1, legge 14/10/1974, nr. 524)

Art. 101

E' vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.
(così modificato con la legge 26/4/1934, nr. 653, art. 25 comma 6).

Art. 173

Nell'interesse pubblico, l'autorità competente a fissare gli orari dei pubblici esercizi, ha facoltà di consentire eccezionalmente, il prolungamento dell'orario anche, ove occorra, durante tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali. Durante il prolungamento dell'orario non è consentito l'esercizio dei giuochi, ancorché sia stata conseguita la relativa licenza.

Art. 176

Agli effetti dell'art. 86 della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a mezzo litro per bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, ed a due terzi di litro. Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.

Art. 177

Si considerano bevande alcoliche aventi un contenuto in alcole superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengano ridotte al disotto di tale limite mediante diluizione e miscela all'atto della vendita al minuto.

Art. 178

Il divieto di vendita nei giorni festivi delle bevande di cui all'art. 89 della legge, non si estende agli alberghi, alle locande e alle pensioni, purché le somministrazioni siano fatte, di regola, a persone che vi alloggiano e in locali non aperti al pubblico; né alle farmacie, purché la vendita sia fatta come somministrazione di medicinali, a norma delle disposizioni vigenti sull'esercizio delle farmacie.

Art. 179

Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, che si trovano nei pubblici esercizi di vendita al minuto, debbono portare all'esterno, in modo visibile, la designazione del liquore, con la scritta: «contiene alcole in quantità superiore al 21 per cento del volume».

Art. 180

I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi. Hanno pure l'obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande alcoliche indicate nell'art. 89 della legge che trovansi in vendita nell'esercizio, nonché la riproduzione a stampa degli artt. 96, 97 e 101 della legge e 173, da 176 a 181 e 186 del presente regolamento.

Art. 181

Non è permesso somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di gioco, né farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora. Il prelevamento dei campioni è limitato a due sole bottiglie, che contengono ciascuna non meno di un quinto di litro della bevanda da verificarsi e che devono essere consegnate all'autorità richiedente, una di tale bottiglie è inviata per l'accertamento di grado di alcole, ad uno dei laboratori dello Stato incaricato dell'analisi dei vini e l'altra è conservata ad eventuale disposizione dell'autorità giudiziaria. I campioni non utilizzati si restituiscono all'esercente.

Art. 182

Le autorità di pubblica sicurezza e sanitarie, allo scopo di accertare il grado delle bevande alcoliche di qualsiasi genere hanno sempre facoltà di far procedere al prelevamento dei campioni nei modi e nelle forme stabilite dalle norme speciali sulla materia.

Art. 186

Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.
